

## R A P P O R T O

della Commissione della Gestione sul messaggio del 5 settembre 1961 del Consiglio di Stato concernente l'assegnazione di indennità di rincarato ai dipendenti ed ai pensionati dello Stato.

(del 5 ottobre 1961)

In risposta alla richiesta del F.U. dei dipendenti dello Stato e dei docenti, il Consiglio di Stato ha presentato al Gran Consiglio un disegno di legge con il quale propone di concedere il versamento di indennità di rincarato, a far stato dal 1. gennaio 1961, al personale ed ai pensionati dello Stato.

Le indennità di rincarato proposte, sono quelle contenute nella richiesta del F.U. in parola, considerato che le stesse corrispondono alla svalutazione subita dagli stipendi e dalle pensioni dopo il decreto legislativo del 17 febbraio 1958 -ancora in vigore- in conseguenza dell'aumento del costo della vita, calcolato in punti 181,9 nel 1958, e che, dopo aver raggiunto i punti 186,4 alla fine dello scorso mese di luglio, ha raggiunto e superato a fine agosto punti 187.

Nel disegno di decreto legislativo sottoposto al Gran Consiglio col messaggio del 5 settembre 1961, per l'adeguamento delle indennità di rincarato, sono ancora tenuti presenti due principi :

- a) per il personale in servizio, il principio di fissare un minimo base per venire incontro alle classi inferiori di stipendio, tenuto conto, dice il messaggio governativo, come in diversi settori (pigionari, alimentari) il rincarato abbia influito su questi ceti secondo valori assoluti quasi analoghi che presso quelli più elevati ;
- b) per i pensionati, pur seguendo lo stesso criterio, ribadire le elementari ragioni di giustizia distributiva, per cui chi ha versato minori tasse alla Cassa pensioni, ha diritto a minori prestazioni.

L'aumento proposto dal Consiglio di Stato per le indennità di rincarato al personale dello Stato in servizio, porta le stesse dal 7% al 10% ritenuto un minimo di fr. 65.- mensili, contro gli attuali fr. 40.-. Questa indennità viene versata anche sui compensi degli incaricati di insegnamento.

Per i pensionati collocati a riposo antecedentemente al 1. gennaio 1948, si propone l'aumento della indennità principale dal 25% al 30% e l'aumento da fr. 750.- a fr. 900.- del supplemento fisso per i coniugi e da fr. 650.- a fr. 800.- del supplemento stesso per le sposate, per i vedovi e le vedove, per i separati, per i divorziati, per i celibi e le nubili, ritenuto che la indennità totale (principale, più supplemento) deve passare dal minimo di fr. 1.250.- annui per i coniugati a fr. 1.500.- e da fr. 1.150.- per gli altri pensionati, a fr. 1.400.-.

Per i pensionati collocati a riposo dal 1. gennaio 1948 al 1. gennaio 1955, è previsto anche per essi l'aumento dell'indennità dal 25% al 30%, escluso il supplemento fisso, e ritenuto che l'indennità deve essere aumentata dai fr. 1.100.- attuali a fr. 1.300.-, almeno, per i coniugati, e dai fr. 1.000.- attuali a fr. 1.200.- almeno, per gli altri.

Per i pensionati dopo il 1. gennaio 1955, l'indennità di rincarato

passa dal 7% al 10% della pensione percepita, escluso sempre il supplemento fisso di cui sopra. L'indennità deve, per i coniugati, essere almeno di fr. 700.-, di contro ai fr. 500.- previsti col decreto 17 febbraio 1958 ancora in vigore, e di fr. 600.- contro gli attuali fr. 400.- per gli altri.

Restano immutate le indennità supplementari per figli, sia per il personale in servizio, sia per i pensionati.

Il messaggio afferma, invece, che se è logico che l'indennità di rincaro versata ai pensionati sia corrisposta anche sulla parte di pensione che corrisponde allo stipendio determinato dagli organici cantonali, la corrisponsione del caro-vita anche sulla quota di pensione relativa al supplemento che diversi comuni aggiungono allo stipendio cantonale dei docenti, manca di qualsiasi fondamento logico e crea una palese ingiustizia rispetto ai docenti domiciliati in comuni che non versano tali supplementi. Esistono ancora oggi sette pensionati comunali ai quali il caro-vita viene versato anche sulla maggior pensione determinata dall'assicurazione dei supplementi, con un onere per lo Stato di fr. 3.400.- annui. Per questi il Consiglio di Stato propone di mantenere, in via transitoria, la corrisponsione del caro-vita sulla pensione maggiorata, per evitare possibili durezza.

Viene invece introdotta nel nuovo decreto una disposizione che disciplina la corrisponsione del caro-vita ai beneficiari di diverse prestazioni della Cassa pensione, colmando così una lacuna esistente finora in questa materia, e seguendo la prassi vigente in campo federale dove l'indennità viene corrisposta sul totale delle prestazioni della Cassa.

Se si può, infine, esprimere il vivo compiacimento per l'avvenuto immediato accordo fra Consiglio di Stato e F.U. del personale dello Stato e dei docenti in seguito all'accettazione da parte dell'esecutivo cantonale delle richieste del F.U. stesso, si deve pure rilevare la serietà e la comprensione dimostrate dal personale in parola sia nella presentazione delle sue richieste, sia per il fatto che, pur costituendo per essi un sacrificio non indifferente, i dipendenti dello Stato ed i docenti hanno accettato di rinunciare, per il 1961, alla metà del 3% di aumento concesso sulla indennità di rincaro, a favore del Fondo di stabilizzazione della Cassa pensioni, sul quale anche lo Stato, verserà pur esso la sua quota parte eguale alla metà della aumentata indennità di rincaro.

Data la redazione dell'art. 15 del disegno di decreto legislativo che può prestarsi a confusione la Commissione, propone la seguente redazione dell'articolo stesso :

Art. 15 : Per l'anno 1961 la metà dell'aumentata indennità di rincaro verrà devoluta, anziché ai dipendenti al Fondo di stabilizzazione, sui singoli conti individuali. L'altra metà dell'aumentata indennità di rincaro verrà versata al dipendente.

Lo Stato verserà sul Fondo di stabilizzazione la sua quota parte eguale e quella versata dai singoli dipendenti.

Premesso pertanto quanto sopra, la Commissione della Gestione propone al Gran Consiglio di approvare il messaggio n. 994 del 5 settembre 1961 e del relativo disegno di legge concernente l'assegnazione di indennità di rincaro ai dipendenti ed ai pensionati dello Stato, così come proposto dal Consiglio di Stato.

Per la Commissione della Gestione:

Visani, relatore  
 Agustoni - Antognini - Bernasconi B. -  
 Boffa - Borella A. - Generali - Guscetti -  
 Olgiati - Pelli - Rossi-Bertoni - Verda -  
 Wyler.